

**Edizione di sabato 5 settembre 2015**

## **CASI CONTROVERSI**

[Le difficoltà connesse all'utilizzo dell'impresa familiare](#)

di Comitato di redazione

## **DICHIARAZIONI**

[Il ricalcolo dell'acconto Ires nel modello Unico SC 2015](#)

di Luca Mambrin

## **IVA**

[L'impresa mista](#)

di Luigi Scappini

## **LAVORO E PREVIDENZA**

[Natura obbligatoria del preavviso: effetti retributivi e contributivi della relativa indennità sostitutiva](#)

di Luca Vannoni

## **CONTABILITÀ**

[L'acquisto di azioni proprie](#)

di Viviana Grippo

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Le difficoltà connesse all'utilizzo dell'impresa familiare***

di **Comitato di redazione**

L'istituto dell'**impresa familiare** (previsto dall'articolo 230-bis del c.c.) è frequentemente utilizzato nella pratica quotidiana essenzialmente per due motivi:

1. innanzitutto il beneficio in termini di **riduzione dell'aliquota media di tassazione**, rispetto all'ipotesi nella quale l'intero reddito fosse imputato al titolare;
2. in secondo luogo, la possibilità di regolarizzare ai fini previdenziali ed infortunistici la posizione dei familiari a vario titolo coinvolti nell'attività.

Molto spesso, tuttavia, l'istituto viene sottovalutato in termini di conseguenze che può far scaturire; ne sono un esempio le molte **posizioni problematiche** che si sviluppano in sede di **separazione tra coniugi**, laddove la presenza dell'impresa familiare determina la richiesta di liquidazioni economiche fondate sull'utilizzo dell'istituto, anche se – nella realtà – si perseguiva unicamente il risparmio fiscale.

Oltre a questi problemi di natura prevalentemente civilistica, spesso insorgono anche difficoltà di natura tributaria.

A riguardo, una conseguenza spesso non valutata è l'incremento della pretesa in termini di ricavi derivante dagli **studi di settore**, poiché Gerico valorizza la presenza del collaboratore come soggetto atto a produrre un incremento del fatturato. Altri profili critici sorgono specialmente in occasione di accadimenti particolari quali modifiche della composizione, conferimenti o cessioni d'azienda.

Proprio con riferimento a tale ultima vicenda, si è dibattuto, nel passato, in merito alle conseguenze tributarie derivanti dalla **cessione di una azienda organizzata come impresa familiare**: chi è il soggetto tenuto alla tassazione dell'imponibile prodotto?

La vicenda, come già dettagliato sulle [pagine di questo quotidiano](#), è stata recentemente risolta con l'emanazione della **risoluzione 78/E** dello scorso 31 agosto; l'Agenzia ha confermato che l'intero imponibile ritratto dalla transazione vada tassato in capo al **titolare dell'impresa familiare**, poiché lui solo è il soggetto fiscale di riferimento che produce il reddito, mentre quanto attribuito ai familiari non rappresenta un costo, ma solo una destinazione dell'utile, con applicazione del criterio della tassazione per trasparenza.

Eventuali somme assegnate ai collaboratori, che secondo le indicazioni del codice civile, hanno diritto ad una quota degli incrementi di valore riconducibile al loro apporto lavorativo,

saranno **fiscalmente irrilevanti**, così come accade in ipotesi di “recesso” del familiare dall'impresa (circostanza, questa, chiarita sempre dall'Agenzia con l'emanazione della risoluzione n. 176 del 28-04-2008).

Fin qui nulla di strano, vale a dire si è data finalmente copertura ad una ipotesi che, teoricamente, poteva già essere risolta in via interpretativa, essendosi giunti a medesime conclusioni nella circolare 320/E/1997 in tema di conferimento; nella cessione, l'unica cosa che cambia è che il corrispettivo per l'attribuzione dell'azienda è rappresentato da denaro anziché da quote di partecipazione nella società conferitaria.

Una cosa particolare che ci sentiamo di evidenziare, invece, è rappresentata dal fatto che la risoluzione evocata riguarda un comportamento che si intendeva porre in essere nel corso del **2013**; presumibilmente, dunque, si era avanzato lo specifico quesito prima del termine di presentazione della dichiarazione di tale periodo di imposta.

La risposta al dubbio, se è vero quanto precede, giunge solo nel corso del 2015, ed a tale riguardo sarebbe interessante conoscere il motivo di tanto **ritardo** nella diffusione di un documento che, certamente, ha un interesse più che diffuso.

Ecco allora che, probabilmente per rimediare a tale pecca, la risoluzione chiude con uno spiraglio: “..., *considerate le obiettive condizioni di incertezza sulle modalità di applicazione della tassazione sulla plusvalenza da cessione dell'impresa familiare derivanti dalle diverse interpretazioni fornite, dapprima, con nota 984 del 17 luglio 1997 e, poi, con la circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997, si ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede sancito dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sussistano le condizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni nel caso in cui la plusvalenza realizzata dalla cessione sia stata ripartita tra il titolare dell'impresa e i collaboratori familiari*”.

Come a dire che, stante l'inerzia del soggetto interpellato, **comportamenti difformi alla soluzione ufficiale proposta non determineranno l'applicazione di sanzioni**; ciò però significa che i redditi comunque verranno imputati al titolare dell'impresa, mentre i collaboratori avranno un “alleggerimento” del loro imponibile.

L'affermazione, sostanzialmente stringata e di apparente buon senso, può però ingenerare numerosi dubbi.

Si pensi, ad esempio, ad una cessione avvenuta nel corso del 2014, periodo in relazione al quale le imposte sono già state corrisposte anche se il modello dichiarativo non è stato ancora inviato.

Che fare in questa situazione? Si deve provvedere alla rettifica degli imponibili con contestuale modifica degli importi a debito e a credito?

In caso positivo, la correzione determina l'obbligo di applicare la tecnica del ravvedimento operoso?

In linea di principio ci sentiremmo di escludere tale ultima circostanza, proprio per la **copertura** presente nella risoluzione, come sopra testualmente riportata.

Quindi, il titolare provvede a ricompilare la propria dichiarazione, incrementando il reddito; successivamente, dovrebbe pagare le maggiori imposte derivanti, applicando solamente gli interessi ma escludendo le sanzioni.

I collaboratori, viceversa, decrementeranno il proprio reddito, evidenziando posizioni creditorie nel modello UNICO da trasmettere entro fine mese.

Ci piacerebbe sapere cosa accadrà **in sede di liquidazione** di questi modelli dichiarativi, così come ci piacerebbe sapere quale sarà il contenuto del preavviso di irregolarità che certamente verrà recapitato al titolare.

Se, poi, si fosse optato per la tassazione ordinaria, ci sarebbe da regolare anche l'eventuale aspetto previdenziale della contribuzione, con posizioni a credito e a debito dei soggetti (auguri a chi evidenzierà il credito per l'ottenimento del rimborso!).

Insomma, probabilmente in queste circostanze **converrebbe lasciare stare tutto come è stato fatto** (attendendo eventuali interventi dell'Agenzia), anche se non possiamo sottacere il fatto che il momento fiscalmente rilevante risulta essere quello della dichiarazione (e non quello di effettuazione del versamento), con la conseguenza che al 30 di settembre la nuova posizione dell'Agenzia era conoscibile e, pertanto, **il comportamento sarebbe sanzionabile**.

In chiusura, abbiamo evidenziato una cosa che manca nel nostro ordinamento: la possibilità, in ipotesi come quella descritta, di effettuare una **compensazione trasversale** delle imposte versate da soggetti diversi in relazione alla medesima fonte reddituale. In un paese civile, si dovrebbe verificare quante risorse sono state sottratte all'Erario (se ve ne fossero) e richiedere solo il versamento dell'eccedenza.

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il ricalcolo dell'acconto Ires nel modello Unico SC 2015***

di **Luca Mambrin**

In determinate circostanze per il calcolo **dell'acconto Ires dovuto**, oltre all'applicazione delle regole ordinarie vi è la necessità di procedere alla **rideterminazione** dell'importo da versare in virtù di alcune **specifiche disposizioni**; in tali situazioni si deve procedere **al ricalcolo dell'acconto**, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle sottoelencate disposizioni ed utilizzandola **per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2015**.

Si tratta in particolare:

- dell'art. 34 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che ha introdotto a regime **la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti**, deduzione forfetaria che varia sulla base **di scaglioni stabiliti di ricavi**:
  - deduzione dell' **1,1% dei ricavi fino ad euro 1.032.000**;
  - deduzione dello **0,6% dei ricavi oltre euro 1.032.000 e fino ad euro 2.064.000**;
  - deduzione dello **0,4% dei ricavi oltre euro 2.064.000**.

Il comma 2 dello stesso articolo 34 prevede che tali deduzioni forfetarie non debbano essere considerate nella **determinazione dell'acconto Ires dovuto per l'anno successivo** e pertanto tale acconto dovrà essere calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle deduzioni in esame;

- dell'art. 49-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 171/2005 che prevede la possibilità di assoggettare, su richiesta del percipiente, **ad un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del **20%**, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività, i **proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale** (di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni). L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; lo stesso comma 5 dell'art. 49-bis prevede poi che l'acconto Irpef/Ires debba essere calcolato **"senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma"**. Quindi il reddito complessivo deve essere **rideterminato tenendo in considerazione anche questi redditi** assoggettati nel periodo d'imposta ad imposta sostitutiva, ai fini del corretto calcolo dell'acconto dovuto;

– dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011 che ha **introdotto un incentivo** alle imprese denominato ACE “*Aiuto alla crescita economica*” ovvero la possibilità sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria di **dedurre una determinata percentuale** sull'aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010. La legge di Stabilità 2014 al comma 137 **ha incrementato l'aliquota del 3%** applicabile fino al periodo d'imposta 2013, **fissandola per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%.** Tuttavia il successivo comma 138 ha previsto che i soggetti che beneficiano della deduzione c.d. “ACE” debbano determinare l'acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 **utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.**

Nel modello Unico SC 2015, nel rigo **RS79**, è richiesta l'indicazione dei dati relativi al **ricalcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione** (quindi relativo all'anno 2014) ma non quello dell'acconto 2015. In particolare nel prospetto va indicato l'ammontare **dell'acconto 2014 rideterminato**, utilizzando il metodo storico; a tal fine, occorre tenere conto delle citate disposizioni che modificano la determinazione dell'acconto dovuto per il 2014, assumendo quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base a tali disposizioni.

Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito complessivo rideterminato			Imposta rideterminata		Acconto rideterminato	
		1	2	3	4	5	6	7

In particolare nel **rigo RS79**, va indicato:

- in **colonna 1** il **reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato**;
- in **colonna 2** l'**imposta del periodo precedente rideterminata** dove l'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo **RN17 del modello Unico SC 2014**;
- in **colonna 3** l'**importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta** (ovvero il 2014), calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

I soggetti che hanno determinato l'acconto con il metodo previsionale non sono tenuti alla compilazione del rigo in questione.

## IVA

---

### ***L'impresa mista***

di **Luigi Scappini**

Il **regime speciale Iva** di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633/1972, richiede la sussistenza di un requisito **soggettivo**, essere produttori agricoli, e **oggettivo**, cedere **prodotti agricoli e ittici** compresi nella **prima parte** della **tabella A** allegata al DPR n. 633/1972.

Si ricorda come la prima parte della tabella A) **individui prodotti** agricoli e ittici **provenienti dall'agricoltura che non necessitano** di alcuna **manipolazione o trasformazione** ai fini della loro successiva cessione, ovvero, nel caso di interventi di manipolazione o trasformazione essi siano tali da rientrare nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Il requisito oggettivo comporta la possibilità che uno stesso soggetto metta in atto cessioni rientranti a pieno titolo nel regime speciale e altre che, al contrario, comportano l'applicazione delle regole ordinarie.

In questo caso, l'**articolo 34, comma 5** DPR n. 633/1972 prevede che *“Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale”*.

Attenzione però che le **operazioni** non rientranti nel regime speciale Iva **devono** essere **occasionali e accessorie** all'attività agricola svolta dall'imprenditore in quanto, **se svolte sistematicamente**, determinano l'esercizio di una **attività diversa** da gestire con contabilità separata, a norma dell'articolo 36 DPR n.633/1972.

Ma **quali sono** le **operazioni diverse** da quelle previste dal regime speciale Iva?

Sono tali, ad esempio, la **cessione** di un **bene strumentale**, della **frutta** e/o dei **pesci congelati o surgelati**, dei volatili da cortile morti e surgelati, di **carni macellate** di animali della specie bovina, ovina e caprina, di **insaccati**, di **marmellate** e di tutti gli altri beni indicati nella Parte II e III della tabella A, qualora vengano ceduti nell'ambito dell'impresa agricola e siano ottenuti mediante l'esercizio di una delle attività connesse.

**Anteriormente** al 2004 anche le **prestazioni di servizi** svolte occasionalmente caratterizzavano l'**impresa mista**, ma, con la riscrittura dell'articolo 2135 codice civile da parte del D.Lgs. n. 228/2001 e la previsione, tra le attività connesse, anche dei servizi tramite l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale, il Legislatore tributario ha introdotto, tramite l'articolo 2, comma 7 della Legge n. 350/2003 (la

cd. Finanziaria per il 2004), l'**articolo 34bis** disciplinante le **prestazioni di servizi**. Di conseguenza, non determinano più un'impresa mista le prestazioni di aratura dei terreni, di trebbiatura del grano o di molitura delle olive per conto di altri soggetti.

La prima parte del comma 5 dell'articolo 34 DPR n. 633/1972 richiede che le **operazioni "diverse"** siano **registrate distintamente, considerate separatamente** in sede di **liquidazione periodica** e indicate a parte nella **dichiarazione annuale**.

Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 34 dispone che, dall'imposta relativa alle operazioni diverse, è **ammessa in detrazione l'Iva** relativa agli **acquisti** e alle **importazioni di beni non ammortizzabili** e ai **servizi utilizzati esclusivamente** per la produzione dei **beni** che formano oggetto delle operazioni stesse.

È quindi differente la modalità di **detrazione** dell'imposta assolta in riferimento ai beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati in via esclusiva per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni diverse.

Peraltro, la previsione per cui è detraibile solamente l'imposta relativa a beni non ammortizzabili e servizi esclusivamente utilizzati per la realizzazione dell'operazione diversa, determina l'indetraibilità, secondo le regole ordinarie, di quella assolta sulle spese generali.

Sul punto, tuttavia, con la **C.M. n. 328/E/97** è stata ammessa la **detrazione proporzionale** dell'Iva assolta sui **beni e servizi** utilizzati **promiscuamente**.

In ragione di quanto fin qui detto, in sede di liquidazione Iva periodica e di compilazione della dichiarazione annuale, le operazioni dovranno essere suddivise in:

1. acquisti di beni (diversi da quelli ammortizzabili) e di servizi relativi a operazioni diverse con imposta integralmente detraibile;
2. acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati promiscuamente con imposta detraibile proporzionalmente e
3. acquisti di beni strumentali, di beni e servizi relativi a cessioni di prodotti ex articolo 34, comma 1 DPR n. 633/1972 e acquisti di spese generali con imposta indetraibile.

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Natura obbligatoria del preavviso: effetti retributivi e contributivi della relativa indennità sostitutiva***

di **Luca Vannoni**

Fino a pochi anni fa, la giurisprudenza interna ribadiva costantemente nelle proprie pronunce il principio **della natura reale del preavviso** in caso di licenziamento, in base al quale, pur in presenza di atti o accordi volti all'esonero dallo svolgimento di prestazioni di lavoro durante tale periodo con immediata corresponsione dell'indennità, **si riteneva che il rapporto di lavoro dovesse essere considerato interrotto solo al decorso, teorico e figurativo, dello stesso.**

La natura reale comportava una **serie di pesanti conseguenze** in capo al datore di lavoro, prima tra tutte **l'impossibilità di recesso immediato con la liquidazione dell'indennità sostitutiva disposta unilateralmente** da quest'ultimo: tale situazione offriva il fianco a possibili comportamenti ostruzionistici, ovviamente illeciti ma difficilmente reprimibili, da parte del lavoratore.

Il caso classico era **rappresentato dalla malattia simulata durante il preavviso**, evento che ne interrompeva il decorso, con la conseguenza che **il lavoratore rimaneva alle dipendenze del datore di lavoro, ancorché in presenza di un licenziamento legittimo nei suoi presupposti e nella procedura seguita, fino al termine del periodo di computo**, mediamente 6 mesi, e per il rimanente periodo di preavviso.

A livello normativo, al fine di disincentivare e bloccare all'origine tali comportamenti fraudolenti, la **Legge Fornero** introdusse un particolare meccanismo, contenuto nel comma 41, art. 1 (L. 92/2012) e ancora in vigore: gli effetti del licenziamento, al termine della procedura disciplinare ovvero del tentativo obbligatorio di conciliazione per i licenziamenti per ragioni oggettive (da quest'ultima sono esclusi i lavoratori a tutele crescenti), risalgono all'inizio della procedura, anche ai fini del computo del preavviso. **Pur pregevole nella sua ratio**, la norma non risolveva la questione legata alla natura reale del preavviso: quello che serviva era un deciso cambio di rotta da parte della suprema corte.

**L'indirizzo interpretativo della natura obbligatoria del preavviso**, con le prime sporadiche pronunce risalenti all'incirca al 2007, **oggi si sta progressivamente consolidando**, dando maggiori certezze al datore di lavoro nella gestione della fase del licenziamento.

Particolarmente **interessante è la recente sentenza del 27 agosto 2015, n. 17248**, relativa alla richiesta, da parte di 5 lavoratori, di inclusione nella base di calcolo del TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso, accolta nei precedenti gradi di merito.

La Cassazione ha ribaltato il giudizio, sulla base del ragionamento che l'indennità sostitutiva del preavviso non rientra nella base di computo del TFR in quanto non è connessa con il rapporto di lavoro stante la sua riferibilità a un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del rapporto, per **effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto.**

Dalla natura obbligatoria del preavviso **discende la totale irrilevanza degli** eventi successivi all'accettazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e, ovviamente, **la possibilità di disporre da parte del datore di lavoro**, fermo restando l'obbligazione retributiva, o indennitaria in caso di esonero dal suo svolgimento.

Sarebbe bello che tale **impostazione contagiasse anche l'INPS**, fermo nel ritenere, come attesta il messaggio n.19273/12, **la sussistenza dell'obbligazione contributiva del datore di lavoro anche quando l'indennità di mancato preavviso non viene corrisposta dall'azienda**, a seguito di rinuncia del diritto da parte del lavoratore.

## CONTABILITÀ

---

### ***L'acquisto di azioni proprie***

di **Viviana Grippo**

L'art. 2357 del codice civile prevede che:

*“La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.*

*L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.*

Comma omissis

*Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona”.*

Il codice stabilisce quindi che la società può acquistare azioni proprie, interamente liberate, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. L'acquisto è deliberato dall'assemblea dei soci la quale stabilisce, al contempo, il numero massimo di azioni acquistabili, il corrispettivo minimo e massimo di acquisto e il tempo (massimo **18 mesi**) in cui l'operazione deve essere conclusa.

Il mancato rispetto delle previsioni codicistiche comporta l'obbligo di alienazione, o annullamento, con corrispondente riduzione del capitale, delle azioni acquistate.

Contabilmente l'acquisto di azioni proprie – da terzi – comporta una uscita di banca e l'iscrizione di esse in apposito conto tra le **immobilizzazioni finanziarie**. L'acquisto può avvenire al valore nominale o ad altro valore.

Supponendo che la società X acquisti, in base a delibera assembleare, numero 1.000 azioni proprie del valore nominale di euro 150 la scrittura contabile sarà la seguente:

Azioni proprie                      a                      Banca c/c

150.000,00

Allo stesso modo occorrerà vincolare per tale importo la riserva straordinaria:

Riserva straordinaria      a                      Riserva per acquisto di azioni proprie

150.000,00

Il mancato rispetto delle norme previste dal codice comporta la necessità di alienazione o annullamento delle quote. In particolare, il codice prevede che le azioni vengano cedute entro un anno con le modalità che l'assemblea dei soci vorrà stabilire. Nel caso in cui, scaduto l'anno, le azioni risultassero **invendute** esse andranno annullate con corrispondente riduzione del capitale sociale, l'annullamento è delegato all'assemblea straordinaria dei soci e nel caso di inerzia di essa saranno gli amministratori o i sindaci a dover chiedere la riduzione del capitale ad opera del Tribunale.

Contabilmente, all'atto della vendita delle azioni occorrerà, oltre che stornare la voce immobilizzata, anche svincolare la riserva, e contabilizzare l'eventuale provento da alienazione.

Se supponiamo che la vendita delle 1.000 azioni proprie avvenga al valore complessivo di euro 200.000,00 avremo:

Banca c/c

a                      Diversi                      200.000,00

a                      Azioni proprie                      150.000,00

a                      Proventi                      50.000,00

quindi si potrà svincolare la riserva:

Riserva per azioni proprie                      a                      Riserva straordinaria

150.000,00

Al contrario, se si rendesse necessario annullare le azioni proprie contabilmente occorrerà procedere con la **riduzione del capitale sociale**. In tale caso assume rilevanza anche la circostanza che le azioni proprie siano state iscritte in bilancio ad un valore pari o superiore al valore nominale, in quanto le eventuali differenze negative o positive che ne derivano non devono impattare sul conto economico ma vengono assorbite dal patrimonio netto.

Tornando al nostro esempio l'annullamento con riduzione del capitale per euro 150.000,00, valore corrispondente al valore nominale, verrà contabilizzato come segue:

Capitale sociale	a	Azioni proprie
150.000,00		
Riserva per azioni proprie	a	Riserva straordinaria
150.000,00		

Nel caso in cui, invece, in bilancio le azioni fossero state **iscritte ad un valore superiore al nominale**, supponiamo pari a 250.000,00 euro, l'annullamento delle azioni prevedrà una modifica del patrimonio netto (si tenga conto che in questo caso all'atto della rilevazione dell'acquisto delle azioni sarà stato rilevato il prezzo pagato di euro 250.000,00), contabilizzata come segue:

Capitale sociale	a	Azioni proprie
150.000,00		
Riserva per azioni proprie		
a	Diversi	250.000,00
a	Azioni proprie	150.000,00
a	Riserva straordinaria	100.000,00

Il codice civile prevede poi, **art. 2357 bis**, dei casi speciali di acquisto di azioni proprie per i quali non rilevano le limitazioni previste dall'art. 2357 del cod. civ.:

*“...l'acquisto di azioni proprie avvenga:*

- 1. in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;*
- 2. a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;*
- 3. per effetto di successione universale o di fusione o scissione;*
- 4. in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.*

*Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire*

*l'alienazione è di tre anni”.*

## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Andamento dei mercati**

##### **Europa**

Mentre la questione greca entra in una fase di stallo in attesa del ritorno alle urne il 20 settembre, l'attenzione dei mercati si rivolge alle due maggiori economie al mondo. Il declino dei mercati cinesi e l'incertezza sul possibile rialzo dei tassi Fed spingono i mercati azionari europei verso forti ribassi, salvo recuperare parte del terreno perso nel fine settimana. Il mercato azionario italiano dovrebbe essere colpito dall'ondata di privatizzazioni decisa dal governo: l'obiettivo è di raccogliere €11mld. Nelle prossime settimane si discuterà il caso Enav, per cui è prevista la quotazione nel 2016; anche la quotazione delle Ferrovie dello Stato, valutate circa €6mld, dovrebbe avvenire entro il prossimo anno.

Stoxx Europe 600 -1.97%, Euro Stoxx 50 -2.28%, Ftse MIB -0.89%

##### **Stati Uniti**

Listini americani influenzati per tutta la settimana dagli andamenti prima negativi poi in rialzo dei mercati asiatici ed europei, in sedute che restano caratterizzate a livello globale da marcata volatilità. I mercati azionari per le prime sedute restano penalizzati da una scarsa propensione al rischio da parte della comunità finanziaria, che si orienta verso i beni rifugio come l'oro, in un clima di sostanziale attesa riguardo alle decisioni della Fed di metà settembre. Le dichiarazioni dei membri del comitato si sono succedute per tutta la settimana.

Se secondo il presidente della sede di New York Dudley la recente volatilità ha indebolito l'opportunità di un rialzo dei tassi a settembre, il vice governatore Fischer rimane fiducioso che l'inflazione salirà fino ad un livello adeguato. Inoltre il presidente della Fed di Boston, Rosengren, ribadisce che è più rilevante il ritmo progressivo della stretta monetaria rispetto alla tempistica del primo rialzo. Secondo alcuni sondaggi tra gli economisti, le possibilità di una mossa della Federal Reserve sono circa al 50%, mentre alcuni sostengono che la banca centrale abbia ormai perso l'attimo e che la recente crisi dell'economia cinese avrà forti conseguenze sui mercati globali. Pubblicato giovedì, il Beige Book rileva che l'economia statunitense è cresciuta nella maggior parte delle regioni e dei settori nei mesi di luglio e agosto. Tuttavia i dati sulla produzione industriale e manifatturiera sono di lettura contrastata, e così quelli sul mercato del lavoro. Aumentano nell'ultima settimana di agosto le richieste di disoccupazione settimanali e il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato, tradizionale anticipatore dei numeri ufficiali, mostra che il numero dei lavoratori è salito di 190,000 unità, a fronte di un consensus di 200,000. Il valore del dato sulla variazione degli occupati non agricoli, in arrivo oggi pomeriggio, è atteso a +217,000 unità dalle 215,000 di luglio.

S&P 500 -1.84%, Dow Jones Industrial -1.68%, Nasdaq Composite -1.65%

## **Asia**

I timori per il cattivo stato di salute dell'economia cinese hanno spinto i mercati azionari asiatici al ribasso, diretti verso il loro peggior declino negli ultimi tre anni. Gli unici lievi rialzi dei listini sono arrivati giovedì, con la chiusura anticipata delle borse cinesi e di Hong Kong per la parata celebrativa della fine della seconda guerra mondiale. Il fermo dei mercati ha infatti posto un freno alla volatilità dell'azionario, che ad inizio settimana ha toccato i massimi livelli dal 2011. Le speculazioni dei fondi controllati dal governo di Pechino non sono state sufficienti a sostenere i listini cinesi, mentre gli ulteriori rallentamenti della seconda economia al mondo hanno spinto a vendere gli investitori a leva. Anche il mercato azionario giapponese ha trattato in ribasso, sulla scorta di dati macroeconomici che hanno evidenziato un rallentamento dell'economia, molto esposta a quella cinese. Stessa sorte dei precedenti è toccata anche al mercato azionario australiano, in ribasso durante tutto l'arco della settimana.

Nikkei -7.02%, Hang Seng -3.57%, Shanghai Composite -2.23%, ASX -4.24%

## **Principali avvenimenti della settimana**

Settimana molto intensa sul fronte macroeconomico. Entra oggi nel vivo il vertice dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali del G20. L'Fmi ha avvertito che una combinazione di fattori, tra cui la crescita cinese più debole e la crescente volatilità dei mercati, potrebbero portare ad un netto ridimensionamento delle prospettive per la crescita

globale. Tuttavia Washington prevede un'accelerazione della crescita in diverse economie della zona euro, tra cui l'Italia, grazie alla discesa dei prezzi del greggio, al deprezzamento dell'euro e all'allentamento monetario. Il governo italiano potrebbe infatti migliorare la stima di crescita dell'economia per quest'anno, dopo la revisione al rialzo della crescita del Pil a +0.6% su base tendenziale nell'ultimo trimestre. Preoccupazioni anche da Francoforte, dove si è riunito il consiglio BCE: dopo la lettura stabile allo 0.2% dell'indice dei prezzi al consumo, sono state tagliate le stime su inflazione e crescita per i prossimi tre anni. Draghi ha tuttavia aggiunto che la banca centrale è pronta ad agire per rafforzare la propria politica espansiva, come mostrato con la decisione di giovedì di alzare dal 25% al 33% il tetto per la sottoscrizione di singoli asset. Intanto mentre i numeri del Pmi manifatturiero hanno offerto un quadro misto per le economie europee, l'ultimo dato sugli ordini di fabbrica in Germania vede una contrazione dell'1.4% su base mensile, a fronte di una stima degli analisti di -0.6%.

Terminata anche in Italia la maggior parte delle trimestrali, il societario si concentra su operazioni di M&A in corso o previste per il prossimo futuro a livello europeo. Nel lusso, secondo alcune fonti, Investindustrial sta trattando con la francese Kering per acquisire Sergio Rossi, marchio di calzature di alta gamma. La fusione fra Yoox e Net-à-Porter, controllata del gruppo svizzero Richemont, ha invece già ricevuto l'ok delle autorità antitrust di Gran Bretagna, Austria, Germania, Giappone, Stati Uniti e Ucraina. Prima dell'imminente fusione, in un comunicato, sono giunte le dimissioni della Presidente e Fondatrice del sito per l'e-commerce di lusso, Natalie Massanet. Restando in tema di fusioni, il Cda di Pirelli ha votato all'unanimità ritenendo congruo il prezzo di €15 dell'offerta di acquisto sulle azioni ordinarie e risparmio della società fatta da Marco Polo Industrial Holding, controllata al 65% da ChemChina e al 35% da Camfin. Alla discussione in seno al Cda e alla relativa votazione non ha partecipato il presidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera, in considerazione del ruolo di azionista di controllo di Coiny, che detiene il 50% di Camfin. Secondo fonti stampa, infine, in merito alla rilevazione della quota che Morgan Stanley detiene in Marco Polo Holding, che possiede a sua volta il 40% circa di Save, sarebbero diversi i soggetti interessati: da Gavio a F2i, fondo che ha già una presenza trasversale in altre società aeroportuali, dalla famiglia Benetton, che controlla Adr, al colosso spagnolo Albertis. Nel settore automobilistico, l'AD di FCA, Sergio Marchionne, è tornato sul tema del consolidamento, ribadendo che il gruppo intende spingere per arrivare a una fusione con General Motors. La giapponese Suzuki Motor Corporation ha annunciato domenica che ricomprerà il 19.9% di azioni proprie vendute a Volkswagen dopo che la corte sugli arbitrati internazionali ha aperto un dibattito tra i produttori sulla partnership fallita. Di importanza anche geopolitica la scoperta di Eni di un giacimento di gas nell'offshore egiziano del Mar Mediterraneo, un potenziale di risorse fino a 850 miliardi di metri cubi di gas in posto (5.5 miliardi di barili di olio equivalente) e un'estensione di circa 100 chilometri quadrati. Infine l'impresa farmaceutica Bayer ha dichiarato di aver pianificato per metà 2016 la quotazione in borsa di Covestro, la divisione Material Science, valutata circa €10mld. Il flottante iniziale dovrebbe essere circa il 30%.

Societario USA questa settimana incentrato su operazioni di M&A nel settore farmaceutico.

Oltre due terzi degli azionisti di Mylan hanno approvato la proposta di acquisto dell'azienda irlandese Perrigo; la società americana intende lanciare a breve un'offerta formale agli azionisti di Perrigo, nonostante questa stia ponendo una forte resistenza. Secondo molti analisti del settore la fusione dei due gruppi sarebbe di beneficio ad entrambi visto le sinergie derivanti dai due portfolio prodotti e l'abilità di Mylan di integrare aziende nella sua struttura. Secondo fonti stampa, Baxalta sarebbe in trattative per acquisire Ariad Pharmaceutical ed espandersi nel settore oncologico, mentre Amgen avrebbe firmato un accordo di collaborazione con la svizzera Novartis che prevede il co-sviluppo di farmaci nel settore delle neuroscienze. Nel settore petrolifero, il produttore di greggio ConocoPhillips dovrà fare nuovi massicci tagli alla sua forza lavoro, a causa della crisi del settore. Rientra nel business invece la conglomerata di Warren Buffett, Berkshire Hathaway: dopo aver dismesso nel febbraio 2014 circa due terzi della partecipazione in Phillips 66, società di raffinazione, Buffet ha ora riportato la sua quota al 10.8% circa del capitale. In uscita anche le ultime trimestrali, con il produttore di motori Navistar che ha messo a segno la sua dodicesima perdita trimestrale consecutiva per \$28mln, a causa soprattutto di costi di ristrutturazione, annunciando nel contempo possibili sanzioni da parte della SEC. Negativi anche i risultati della catena di discount Dollar Tree, che ha chiuso il secondo trimestre con una perdita di \$98mln, a causa dei costi legati all'acquisizione della rivale Family Dollar.

I dati macroeconomici della settimana hanno mostrato segni di rallentamento nelle principali economie asiatiche. Sono risultate inefficaci le manovre messe in atto dalla banca centrale cinese per sostenere l'economia e in particolare le esportazioni: l'indice PMI manifatturiero in agosto è sceso al minimo da tre anni. Piccole, medie e grandi imprese sono finite sotto i 50 punti, la soglia che indica contrazione. Meglio il settore dei servizi che, seppur in diminuzione rispetto a luglio, rimane in espansione. Anche l'economia giapponese non dà segni di ripresa: il dato preliminare di luglio sulla crescita della produzione industriale segna una contrazione dello 0.6%. Male anche il settore manifatturiero, come evidenziato dal dato finale di agosto dell'indice PMI, più basso del preliminare. Unica nota positiva, il rialzo dei salari dello 0.6% su base annua, riflesso dello sforzo del governo affinché le imprese sostengano i dipendenti e i consumi delle famiglie aumentino. Il tasso di interesse della banca centrale australiana resta invariato al 2%. Nonostante la fiducia del governatore Glenn Stevens su una moderata espansione dell'economia, nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato si è attestato in crescita del 2% su base trimestrale, in diminuzione rispetto al dato precedente. Inoltre, all'aumento delle esportazioni e del risparmio familiare, si è contrapposto il primo calo da maggio 2014 delle vendite al dettaglio. Per quanto riguarda il mercato monetario, in un contesto di grande volatilità dei cambi, sono attesi ulteriori deprezzamenti delle divise asiatiche in seguito alla guerra valutaria che scaturirà dalle variazioni dei tassi Fed.

## **USA**

La prossima settimana, il focus sarà sui dati relativi alla variazione mensile delle scorte all'ingrosso e dell'indice dei prezzi delle importazioni. Ricorrenti i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione e di prestiti ipotecari. A completare la settimana, saranno pubblicati venerdì pomeriggio i dati USA relativi al sentimento di fiducia della popolazione, rilasciato dallo studio dell'Università del Michigan, alla variazione dell'indice dei prezzi alla produzione e al deficit pubblico mensile di agosto.

## **Europa**

Per l'Eurozona aggregato, l'attenzione si concentrerà ad inizio settimana sul dato preliminare sulla crescita del PIL destagionalizzato nel secondo trimestre, sia su base annua che trimestrale. Occhi puntati sui dati sulla produzione industriale di luglio nelle tre maggiori economie europee (Germania, Francia e Italia). In arrivo infine il dato di agosto sull'indice dei prezzi al consumo per Spagna e Germania.

## **Asia**

Dalla Cina sono in arrivo la prossima settimana dati rilevanti: saranno pubblicati il dato sull'offerta di moneta, l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi alla produzione, tutti riguardanti il mese di agosto. Si attendono anche la variazione delle importazioni, delle esportazioni e dunque della bilancia commerciale. Ricca di dati macro anche la prossima settimana in Giappone, con pubblicazioni rilevanti per comprendere lo stato di salute dell'economia. In arrivo i dati finali del secondo trimestre sulla variazione del PIL destagionalizzato su base trimestrale e sul deflatore del PIL su base annua. Saranno pubblicati inoltre gli ordini di macchinari in luglio e l'indice dei prezzi alla produzione di agosto. In uscita infine l'offerta di moneta e la rettifica del saldo corrente della bilancia dei pagamenti. Per l'Australia i dati di maggior rilievo sono l'indice Westpac sulla fiducia dei consumatori e il tasso di disoccupazione.

**FINESTRA SUI MERCATI**

04/09/2015

AZIONARIO				Performance %					
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World		USD	01/09/2015	1,623	+0.45%	-2.12%	-7.73%	-5.07%	+2.89%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
AMERICA	MSCI North Am	USD	01/09/2015	1,994	+0.22%	-1.74%	-6.78%	-5.72%	+10.47%
	S&P500	USD	01/09/2015	1,951	+0.12%	-1.84%	-6.79%	-5.23%	+11.99%
	Dow Jones	USD	01/09/2015	16,375	+0.14%	-1.68%	-6.70%	-8.13%	+7.52%
	Nasdaq 100	USD	01/09/2015	4,235	-0.51%	-2.08%	-7.29%	-6.04%	+13.48%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	01/09/2015	122	+2.37%	-0.38%	-9.43%	+4.88%	+4.09%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	01/09/2015	3,204	-2.02%	-2.51%	-11.47%	+1.83%	+1.20%
	FTSE 100	GBP	01/09/2015	6,093	-1.63%	-1.60%	-8.88%	-7.20%	-2.71%
	Cac 40	EUR	01/09/2015	4,563	-1.95%	-2.49%	-10.74%	+6.79%	-0.54%
	Dax	EUR	01/09/2015	10,114	-1.97%	-1.79%	-11.71%	+3.15%	+2.63%
	Ibex 35	EUR	01/09/2015	9,869	-1.72%	-1.67%	-11.49%	-1.99%	+3.66%
	Prime MIB	EUR	01/09/2015	21,771	-1.83%	-1.01%	-7.25%	+14.51%	+0.23%
ASIA	MSCI Pacific	USD	01/09/2015	2,201	+0.27%	-4.54%	-10.97%	-4.47%	-6.63%
	Nikkei 100	JPY	01/09/2015	941	-2.19%	-6.90%	-13.18%	+1.63%	+8.08%
	Nikkei	JPY	01/09/2015	17,792	-2.15%	-7.02%	-13.30%	+1.96%	+7.12%
	Hong Kong	HKD	01/09/2015	20,841	-0.45%	-4.57%	-14.63%	-11.71%	+1.28%
	S&P/ASX Australia	AUD	01/09/2015	5,041	+0.28%	-4.24%	-11.54%	-6.83%	+1.10%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	01/09/2015	801	+0.60%	-2.29%	-10.30%	-16.19%	-4.63%
MSCI EM BRIC	USD	01/09/2015	220	+0.66%	-4.25%	-12.54%	-15.97%	-5.89%
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI EM Lat Am	USD	01/09/2015	2,026	+1.47%	-2.97%	-10.46%	-28.73%	-14.76%
Brazil BOVESPA	BRL	01/09/2015	47,366	+1.94%	-0.73%	-5.38%	-5.28%	-2.91%
ARG Merval	ARS	01/09/2015	10,990	+1.70%	+0.62%	+1.68%	+28.11%	+59.14%
MSCI EM Europe	USD	01/09/2015	123	+2.50%	-1.20%	-3.50%	+2.52%	-60.08%
Mexico - Bolsa	MXN	01/09/2015	1,711	+0.82%	-0.48%	+2.58%	+22.51%	-7.15%
ISE National 10	TRY	01/09/2015	73,394	-0.82%	-1.67%	-6.19%	-14.38%	+26.40%
Prague Stock Exch	CZK	01/09/2015	1,000	-0.25%	-0.36%	-2.69%	+6.57%	-4.28%
MSCI EM Asia	USD	01/09/2015	389	+0.11%	-2.44%	-10.87%	-14.98%	+2.48%
Shanghai Composite	CNY	01/09/2015	3,160	-0.20%	+7.96%	-12.77%	-2.30%	+32.37%
BSE SENSEX 30	INR	01/09/2015	25,131	-2.46%	-4.78%	-10.48%	-8.61%	+30.08%
KOSPI	KRW	01/09/2015	1,886	-1.54%	-2.66%	-7.00%	-1.54%	-4.76%


**FINESTRA SUI MERCATI**

04/09/2015

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX	
EUR Vs USD	04/09/2015	1.114	+0.17%	-0.38%	+2.40%	-7.90%	1.210	
EUR Vs Yen	04/09/2015	132.640	-0.69%	-2.62%	-2.09%	-9.21%	144.850	
EUR Vs GBP	04/09/2015	0.731	+0.31%	+0.61%	+4.39%	-6.09%	0.777	
EUR Vs CHF	04/09/2015	1.086	+0.25%	+0.84%	+1.92%	-10.82%	1.202	
EUR Vs CAD	04/09/2015	1.473	+0.46%	-0.25%	+2.52%	-4.53%	1.406	

COMMODITIES			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	04/09/2015	46	-0.75%	+2.65%	+1.44%	-12.90%	-45.36%
Gold f/Oz	USD	04/09/2015	1,125	-0.02%	-0.74%	+3.44%	-5.04%	-4.82%
CRB Commodity	USD	04/09/2015	198	+0.88%	+3.04%	-1.18%	-13.68%	-18.85%
London Metal	USD	04/09/2015	2,418	+1.74%	+2.73%	-0.71%	-17.05%	-4.18%
Vix	USD	04/09/2015	25.6	-1.84%	-1.88%	+97.00%	+33.39%	+4.35%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	3-set-15	28-ago-15	24-lug-15	31-mag-15	31-mar-15	
2y germania	EUR	04/09/2015	-0.232	-0.24	-0.21	-0.25	0.21	-0.02
5y germania	EUR	04/09/2015	0.064	0.07	0.10	0.07	0.02	0.10
10y germania	EUR	04/09/2015	0.095	0.72	0.74	0.60	1.93	1.31
2y italia	EUR	04/09/2015	0.105	0.133	0.196	0.121	1.257	1.88
Spread Vs Germania			34	37	40	35	104	200
5y italia	EUR	04/09/2015	0.849	0.879	0.909	0.859	2.730	3.50
Spread Vs Germania			79	81	81	79	181	301
10y italia	EUR	04/09/2015	1.909	1.913	1.919	1.868	4.125	4.89
Spread Vs Germania			121	119	118	118	220	318
2y usa	USD	04/09/2015	0.681	0.69	0.72	0.68	0.38	0.23
5y usa	USD	04/09/2015	1.457	1.48	1.51	1.62	1.74	0.90
10y usa	USD	04/09/2015	2.130	2.16	2.18	2.26	3.03	1.76
EURIBOR			3-set-15	28-ago-15	24-lug-15	31-mag-15	31-mar-15	
Euribor 1 mese	EUR	02/09/2015	0.102	0.25	0.10	0.07	0.22	0.11
Euribor 3 mesi	EUR	02/09/2015	0.033	0.33	0.03	0.02	0.29	0.19
Euribor 6 mesi	EUR	02/09/2015	0.039	0.43	0.04	0.05	0.39	0.32
Euribor 12 mesi	EUR	02/09/2015	0.100	0.60	0.16	0.17	0.56	0.19



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*